



Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di porto di Venezia

ORDINANZA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia,

VISTA: la propria Ordinanza n.39/2016 in data 06/12/2016 e ss.mm./ii., con la quale sono stati approvati, in n.35 (trentacinque) schede allegate, i limiti di pescaggio delle navi – riferiti a livello di medio mare – che richiedono accesso al porto di Venezia;

VISTI: i limiti di pescaggio riportati nella scheda n.20 (venti) allegata alla suddetta Ordinanza n. 39/2016 e ss.mm./ii., relativa agli accosti SLEO1 e SLEO2 della Darsena di San Leonardo;

VISTO: il costante monitoraggio dei limiti di pescaggio dell'area portuale, al fine di garantire la sicura accessibilità nautica nel porto di Venezia;

VISTI: gli esiti dell'ultimo rilievo batimetrico relativo al Canale d'ingresso della Darsena San Leonardo – cod. pro.49.609.000 – eseguito in data 28/11/2019 e trasmesso in data 07/02/2020 dall'Autorità di Sistema Portuale del M.A.S.;

CONSIDERATO: che, a seguito dell'analisi del suddetto rilievo batimetrico, si è registrata una sensibile riduzione dei limiti di pescaggio per le navi aventi larghezza scafo fino a 33 mt., nonché per le navi aventi larghezza scafo compresa fra 33,01 mt. e 45 mt., che all'attualità limitano la sicura percorribilità del predetto tratto di canale;

TENUTO CONTO: del parere tecnico–nautico espresso in merito dalla locale Corporazione Piloti Estuario Veneto, durante la valutazione congiunta dei citati rilievi batimetrici svoltasi in data 02/03/2020;

RITENUTO: necessario emanare, per ragioni contingibili e urgenti, disposizioni a tutela della sicurezza della navigazione nonché della pubblica e privata incolumità;

VISTA: la propria Ordinanza n. 175/2009 in data 28/12/2009 e ss.mm./ii., con la quale è stato approvato il “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*”;

VISTA: la Legge n°84/1994 e ss.mm./ii.;

VISTI: gli articoli 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'articolo 59 del relativo regolamento di esecuzione – parte marittima;

VISTI: gli atti d'ufficio;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento, il limite massimo di pescaggio per le navi dirette/provenienti alla/dalla “**Darsena San Leonardo**”, nel tratto compreso tra la Bocca di Malamocco e la darsena stessa, in deroga a quanto stabilito dalla scheda n°20 allegata all’Ordinanza n°39/2016 in premessa citata, è temporaneamente fissato come di seguito specificato:

ACCOSTO	LARGHEZZA SCAFO NAVE → PESCAGGIO MAX PER ACCESSO ALL’ORMEGGIO	NOTE
<u>SLEO1</u>	fino a 33 mt. → 11,00 mt. a l.m.m. compresa tra 33,01 e 45 mt. → 10,50 mt. a l.m.m.	1. Pescaggio max consentito all’ormeggio 13,10 mt.; 2. Le manovre che comportano il transito lungo il Canale d’ingresso della Darsena San Leonardo dovranno svolgersi in condizioni di marea positiva.
<u>SLEO2</u>	fino a 33 mt. → 11,00 mt. a l.m.m. compresa tra 33,01 e 45 mt. → 10,50 mt. a l.m.m.	

Le manovre che impegnano l’ingresso/uscita di navi in condizioni di pescaggio prossime ai valori limite sopra riportati, saranno oggetto di specifiche valutazioni da parte della Commissione accosti, la quale, tenuto conto delle prioritarie ragioni di sicurezza della navigazione e delle caratteristiche strutturali, dimensionali, evolutive e tecniche dell’unità, nonché del livello di marea in atto, potrà stabilirne:

- l’eseguibilità, previo necessario potenziamento dei servizi tecnico nautici in ausilio;
- la non eseguibilità.

Di tali determinazioni sarà data pronta comunicazione all’agenzia raccomandataria marittima di riferimento e/o al comando di bordo.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi:

- dell’art. 53, comma 3, del Decreto legislativo n° 171/2005 e ss.mm./ii. se alla condotta di un’unità da diporto;
- ai sensi dell’art. 1174, comma 1, ovvero dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, e negli altri casi a seconda delle vigenti disposizioni di legge.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alle persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza che sarà immediatamente esecutiva dalla sua pubblicità mediante inclusione nell'apposita sezione del proprio sito web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/venezia.

Venezia, *(data della firma digitale)*

IL COMANDANTE

~~CA (CP) Piero PELIZZARI~~

(Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo n°82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative)